

# **Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)**

**Modifica del 24 aprile 2002**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza 1 del 10 maggio 2000<sup>1</sup> concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

*Art. 68 cpv. 2*

<sup>2</sup> Esso va inviato all'autorità cantonale.

*Art. 75 cpv. 1 periodo introduttivo*

<sup>1</sup> Il Segretariato di Stato dell'economia (Ufficio federale) è il servizio della Confederazione preposto alla protezione dei lavoratori. Esso esplica in particolare i seguenti compiti: ...

*Art. 76*                    **Competenze regionali degli Ispettorati federali del lavoro**

Il Dipartimento federale dell'economia definisce le competenze regionali degli Ispettorati federali del lavoro conformemente all'articolo 42 capoverso 4 della legge.

*Art. 80 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'autorità cantonale trasmette all'Ufficio federale una copia dei permessi concernenti la durata del lavoro da essa rilasciati e lo informa delle decisioni e dei provvedimenti presi conformemente agli articoli 51 capoversi 2 e 3, 52 e 53 della legge.

<sup>1</sup>    **RS 822.111**

## II

**Modifica del diritto vigente**

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

**1. Ordinanza 4 del 18 agosto 1993<sup>2</sup> concernente la legge sul lavoro***Art. 27 cpv. 3*

<sup>3</sup> Prima di concedere deroghe, l'autorità cantonale consulta l'Ufficio federale. Se necessario, quest'ultimo sente il parere dell'INSAI.

*Art. 32 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'autorità cantonale accerta ogni azienda o parte di azienda che soddisfa le condizioni di un'azienda industriale e ne propone all'Ufficio federale, per scritto e con motivazione, l'assoggettamento alle prescrizioni speciali sulle aziende industriali.

*Art. 33 cpv. 1*

*Abrogato*

*Art. 35 cpv. 2*

<sup>2</sup> Una copia della decisione d'assoggettamento è trasmessa all'autorità cantonale e all'INSAI.

*Art. 36*            **Notificazione di modifiche**

<sup>1</sup> L'autorità cantonale comunica all'Ufficio federale ogni fatto a sua conoscenza, che possa comportare una modifica della decisione di assoggettamento.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale notifica la modifica della decisione di assoggettamento al datore di lavoro e la comunica all'autorità cantonale e all'INSAI.

*Art. 37 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per gli impianti e gli edifici della Confederazione non approvati nella procedura federale coordinata la domanda di approvazione dei piani è presentata all'Ufficio federale.

*Art. 41 cpv. 1, 2 frase introduttiva e 3*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale è l'autorità specializzata ai sensi della procedura federale coordinata secondo gli articoli 62a-62c della legge del 21 marzo 1997<sup>3</sup> sull'organizza-

<sup>2</sup> RS 822.114

<sup>3</sup> RS 172.010

zione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) per valutare se è necessaria un'approvazione dei piani secondo gli articoli 7 o 8 della legge.

<sup>2</sup> L'autorità direttiva consulta l'Ufficio federale in ogni procedura ordinaria di approvazione dei piani secondo l'articolo 62a LOGA; inoltre, lo invita a collaborare se: ...

<sup>3</sup> Quale autorità specializzata, l'Ufficio federale esprime, all'indirizzo dell'autorità direttiva, un parere in merito alla domanda di approvazione dei piani ed è consultato per le discussioni relative ai piani, sempreché si tratti di questioni legate alla protezione dei lavoratori.

*Art. 44 cpv. 2 frase introduttiva e 3*

<sup>2</sup> L'autorità direttiva consulta in ogni caso l'Ufficio federale: ...

<sup>3</sup> Se il collaudo rivela lacune, l'autorità direttiva applica l'articolo 43 capoverso 2. Essa consulta l'Ufficio federale per stabilire le condizioni necessarie nel permesso d'esercizio per proteggere la vita e la salute dei lavoratori.

## **2. Ordinanza del 19 dicembre 1983<sup>4</sup> sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali**

*Art. 48 cpv. 2*

<sup>2</sup> Gli organi federali d'esecuzione della legge sul lavoro provvedono affinché gli organi cantonali applichino uniformemente le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e tale attività sia coordinata con l'esecuzione delle disposizioni della legge sul lavoro riguardanti l'igiene e l'approvazione dei piani. Se un organo cantonale disattende le prescrizioni, il Seco lo rende attento della situazione giuridica e lo invita all'osservanza. Il Seco può, se necessario, dare istruzioni all'organo cantonale. In caso d'inosservanza persistente o reiterata delle prescrizioni, la commissione di coordinamento dev'esserne informata.

## **3. Ordinanza del 20 dicembre 1982<sup>5</sup> sul lavoro a domicilio**

*Art. 12 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Il Seco, nel quadro della sua alta vigilanza, provvede per un'esecuzione uniforme della legge. Può dare istruzioni alle autorità esecutive cantonali.

<sup>2</sup> In particolare, svolge controlli mediante campionatura.

<sup>4</sup> RS 832.30

<sup>5</sup> RS 822.311

III

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

24 aprile 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3424